

Dipartimento Provinciale di Verona
Servizio Territoriale – Unità Operativa Vigilanza Ambientale
Via Alberto Dominutti, 8
37135 Verona Italy
Tel. +39 045 8016906
Fax +39 045 8016700
e-mail: dapvr@arpa.veneto.it

DENUNCE AI SENSI DELL'ART. 284 DEL D.LGS. 152/2006

PREMESSA

Il Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006 prevede all'art. 284 comma 2 della parte V Titolo II Impianti termici civili, la trasmissione all'autorità competente di apposita denuncia per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore al valore di soglia 35 kW (o meglio compresa tra il valore di soglia e le soglie stabilite dall'articolo 269 comma 14 dello stesso Decreto).

Sono esonerati dalla trasmissione di denuncia i seguenti impianti:
impianti termici civili per cui è già stata espletata la procedura prevista dagli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615

Art. 9: il proprietario o possessore di un impianto termico di potenza superiore alle 30.000 kcal deve presentare domanda corredata da un progetto particolareggiato dell'impianto - con l'indicazione della potenzialità in Kcal/h - al comando provinciale dei vigili del fuoco...;

Art. 10: Entro 15 giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia, indicando anche la potenzialità in Kcal/h, al comando provinciale dei vigili del fuoco.

Ora, avendo il D.Lgs 152 abrogato la legge 615/66, tale deroga vale solo per gli impianti termici che hanno già espletato la procedura prevista dagli art. 9 e 10 della legge 615.
Impianti termici misti (civile e produttivo) utilizzati per la maggior parte ai fini di un ciclo produttivo (oltre il 50%).

ENTRO QUANDO TRASMETTERE LA DENUNCIA

Nel caso di impianti termici civili in esercizio alla data di entrata in vigore del Decreto (29 aprile 2006), la denuncia sarà trasmessa entro un anno da tale data (entro il 28 aprile 2007).

Nel caso di nuova installazione o modifica la denuncia dovrà essere trasmessa all'autorità competente entro i 90 giorni successivi.

DA CHI E' REDATTA / TRASMESSA LA DENUNCIA

La denuncia deve essere redatta e trasmessa dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto come indicato dall'art. 11, comma 1 del DPR 412/93, quindi il proprietario dell'impianto o l'occupante o un terzo al quale sia stata delegata la responsabilità.

In caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non è il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia è messa a disposizione del proprietario o, ove diverso, del possessore, il quale provvede alla trasmissione.

La denuncia deve essere redatta secondo il modulo previsto dalla parte I dell'Allegato IX alla parte V del Decreto in oggetto, in carta semplice.

A CHI VA TRASMESSA LA DENUNCIA

La denuncia va trasmessa all'autorità competente ovvero il Comune di Verona per gli impianti termici ricadenti nel territorio comunale e la Provincia di Verona per la restante parte del territorio provinciale.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Alla denuncia di cui all'art. 284 deve essere allegata **oltre alla copia del libretto di centrale (scheda identificativa impianto)** la seguente documentazione:

- i documenti relativi ai valori di emissione misurati, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, allegati al libretto di centrale. **Le analisi devono essere effettuate sempre nel caso di nuova installazione o modifica ed annualmente solo per i seguenti combustibili** di cui di cui all'Allegato X Parte I sezione 2 paragrafo 1 lettera f), g), h), l), m), n):
 - legna da ardere;
 - carbone di legna;
 - biomasse combustibili olio combustibile e altri distillati pesanti del petrolio;
 - emulsioni acqua -olio combustibile o acqua -altri distillati pesanti del petrolio;
 - biogas;
- i documenti (**modello F**) che attestano l'espletamento delle manutenzioni negli altri casi.

COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

Secondo l'art. 288 comma 1: "E' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 euro a 2.582,00 euro l'installatore che, in occasione dell'installazione o della modifica di un impianto termico civile, non redige la denuncia di cui all'articolo 284, comma 1, o redige una denuncia incompleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta la stessa, non la trasmette all'autorità competente nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige la denuncia di cui all'articolo 284, comma 2, o redige una denuncia incompleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta la stessa, non la trasmette all'autorità competente nei termini prescritti".

Quindi, per non incorrere in una sanzione, è necessario trasmettere una **denuncia completa e corretta**. Se non sono disponibili tutti i dati richiesti si può compilare la casella corrispondente specificando quali dati mancano e quando si provvederà a fornire le informazioni. Altre informazioni possono essere inserite nella casella **Varie** o nelle **Note** a fine denuncia.

Chi redige la denuncia deve barrare:

- la casella requisiti art. 109 del DPR n. 380/2001 qualora si tratti di installatore, quindi imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 109.
- la casella art. 11 qualora si tratti di proprietario, occupante, amministratore condominiale o terzo responsabile.

Durata del ciclo di vita dell'impianto: si intende quello stimato dalla ditta installatrice o produttrice.

Manutenzioni ordinarie: si fa riferimento alle manutenzioni previste secondo il DPR 412/93, il D.Lgs. 192/2005 e il D.Lgs. 311/2006, le norme UNI.

Manutenzioni straordinarie: si intendono quelle eccezionali previste dal manutentore.

A cura dell'Ufficio Emissioni in Atmosfera – U.O. Vigilanza Ambientale

| | | | |
|--|---|--|---|
| ARPAV Sede Regionale Via Matteotti 27 35137 Padova Italy | Centr. +39 049 8239301-303 Codice Fiscale 92111430283 Partita IVA 03382700288 e-mail: urp@arpa.veneto.it www.arpa.veneto.it | Direzione Generale Tel. +39 049 8239341 Fax +39 049 660966 | Il Resp. del procedimento: dr.ssa Annalisa Spiazzi Tel. +39 045 8016701 Fax +39 045 8016888 e-mail: aspiazzi@arpa.veneto.it |
|--|---|--|---|